

BGE BGE 98 Ia 527 vom 3. Januar 1933

Bundesgericht (BGE), 1933-01-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_98_Ia_527

FR: BGE BGE 98 Ia 527 du 3 janvier 1933

IT: BGE BGE 98 Ia 527 del 3 gennaio 1933

Regeste

Regeste Abkommen vom 3. Januar 1933 zwischen der Schweiz und Italien über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen. 1. Ob ein ausländisches Urteil, das zu einer Geldleistung verpflichtet, in der Schweiz vollstreckbar sei, ist im Rechtsöffnungsverfahren zu entscheiden. Bei der Beurteilung einer staatsrechtlichen Beschwerde gegen den kantonalen Entscheid prüft das Bundesgericht die Auslegung und Anwendung der in Betracht fallenden staatsvertraglichen Bestimmungen frei (Erw. 1). 2. Tragweite des Vorbehalts der öffentlichen Ordnung (Erw. 2, 3). 3. Einrede des Widerspruchs der ausländischen Entscheidung mit einer solchen eines schweizerischen Gerichts (Erw. 4). 4. Die nach Art. 81 Abs. 1 SchKG zulässigen Einwendungen können gegen die Vollstreckung eines italienischen Urteils in gleicher Weise erhoben werden wie gegen ein in der Schweiz ergangenes rechtskräftiges Urteil (Erw. 5). 5. Kassatorische Natur der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV (Erw. 6).

Regeste Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires. 1. Le point de savoir si une décision étrangère relative à une prestation pécuniaire est exécutoire en Suisse est tranché dans la procédure de mainlevée de l'opposition. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public contre la décision cantonale, examine librement l'interprétation et l'application des traités internationaux (consid. 1). 2. Portée de la réserve de l'ordre public (consid. 2 et 3). 3. Exception tirée de la contradiction entre un jugement étranger et un jugement suisse (consid. 4). 4. Les exceptions fondées sur l'art. 81 al. 1 LP peuvent être soulevées contre l'exécution d'un jugement italien de la même façon que contre celle d'un jugement rendu en Suisse (consid. 5). 5. Nature cassatoire du recours de droit public fondé sur la violation de l'art. 4 Cst. (consid. 6).

Regesto Convenzione 3 gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie. 1. La questione di sapere se una sentenza straniera concernente una prestazione in denaro sia eseguibile in Svizzera va risolta nel procedimento di rigetto dell'opposizione. Il Tribunale federale, giudicando su un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale, esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione dei relativi trattati internazionali (consid. 1). 2. Portata della riserva dell'ordine pubblico (consid. 2 e 3). 3. Eccezione della contraddittorietà delle sentenze (consid. 4). 4. Le eccezioni fondate sull'art. 81 cpv. 1 LEF possono essere proposte contro l'esecuzione di una sentenza italiana, così come possono essera fatte valere contro una sentenza definitiva pronunciata in Svizzera (consid. 5). 5. Natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 CF (consid. 6).

Erwägungen

E. 1

Le sentenze italiane, di cui l'intimato si avvale, hanno per oggetto una prestazione pecuniaria. Esse devono quindi esser eseguite nelle vie prescritte dalla legge federale sull'esecuzione e i fallimenti (art. 38 LEF). La questione di sapere se, in virtù di un trattato internazionale, debba darsi esecuzione in Svizzera ad una sentenza straniera concernente un pagamento di denaro va in virtù del diritto federale risolta nella procedura di rigetto dell'opposizione (art. 81 cpv. 3 LEF ; RU 93 I 270 e riferimenti; sentenza Salati del 3 novembre 1971, pubblicata in Rep. 1971, p. 53). Il debitore può invocare le eccezioni riservate dal trattato. Per tutte le questioni, concernenti l'applicazione di quest'ultimo, le parti possono aggravarsi al Tribunale federale con il ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 84 cpv. 1 lett. c OG. Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del trattato, ed accerta i fatti senza soggiacere a limitazioni (RU 96 I 390, 93 I 166 s'86 I 35 s'87 I 75 s e rif.). D'altro canto, le sentenze di rigetto - provvisorie o definitive - dell'opposizione emanate in ultima istanza cantonale sono impugnabili col ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF ai sensi dell' art. 87 OG (RU 94 I 367 ss., 96 I 8 consid. 1). Il ricorso è quindi ricevibile.

E. 2

L'art. 1 della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia enuncia i presupposti che debbono sussistere perché una sentenza pronunciata in uno Stato possa esser eseguita nell'altro. Vi si afferma tra l'altro che il riconoscimento della decisione non BGE 98 Ia 527 S. 533 deve essere contrario all'ordine pubblico o ai principi di diritto pubblico dello Stato in cui la decisione è invocata; in particolare, essa non deve essere in contraddizione con una decisione già emanata nella medesima controversia da un tribunale di detto Stato (art. 1 cpv. l'n. 2). D'altro canto, giusta l'art. 4 cpv. 2 della Convenzione, i tribunali dello Stato in cui la decisione è invocata non possono riesaminare il merito della stessa.

E. 3

a) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la riserva dell'ordine pubblico produce i suoi effetti allorché il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza straniera lederebbero in modo intollerabile la coscienza giuridica nazionale. Una sentenza può essere contraria all'ordine pubblico tanto per la procedura da cui è scaturita, quanto per il suo contenuto materiale. b) Per quanto riguarda il contenuto sostanziale della sentenza, di cui è chiesta l'esecuzione, che qui solo interessa, la riserva dell'ordine pubblico adempie una funzione analoga a quella che le è propria nel campo del diritto internazionale privato. In questo campo, la clausola impedisce al giudice di applicare la norma giuridica estera, cui la regola di collisione lo rinvia, poiché codesta norma contrasta in modo intollerabile con l'ordinamento giuridico interno. Nel campo dell'esecuzione delle sentenze estere, la riserva dell'ordine pubblico impedisce che, attraverso il riconoscimento, esplichino effetti nello Stato richiesto norme estere che contrastano con l'ordine pubblico di quest'ultimo. Ciò accadrebbe se fosse accordato il riconoscimento ad una sentenza fondata su siffatte norme, onde la pronuncia ivi contenuta appaia alla luce del diritto interno contraria all'ordinamento giuridico o ai buoni costumi (RU 67 I 302 consid. 3). Secondo la giurisprudenza tuttavia, i limiti della clausola dell'ordine pubblico sono più ristretti nell'esecuzione di sentenze straniere che non nell'applicazione diretta della legge straniera in virtù di una norma di rinvio (RU 96 I 391, 397 ss; 97 I 156 /7 e rif.). c) Le sentenze italiane, che ordinano la restituzione di un deposito, non sono evidentemente fondate su norme giuridiche che contrastino con l'ordinamento svizzero. Come la giurisprudenza ha rilevato (RU 67 I 303 e rif.) la questione di sapere se il giudice straniero abbia o meno correttamente BGE 98 Ia 527

S. 534 applicato norme giuridiche, che di per sé non contrastano con l'ordinamento interno, non ha nulla a che vedere con la riserva dell'ordine pubblico, e ciò indipendentemente dalla gravità del vizio sostanziale di cui si pretende infirmato il giudizio. La clausola dell'ordine pubblico - che costituisce l'eccezione al divieto del riesame del merito, espressamente sancito dalla Convenzione (JELLINEK, *Die zweiseitigen Staatsverträge über Anerkennung ausländischer Zivilurteile*, p. 190 ss; KALLMANN, *Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile*, p. 235 ss) - è circoscritta all'esame della norma su cui la sentenza estera si fonda e non comporta l'indagine circa il modo - fosse pure scorretto o addirittura arbitrario - in cui essa è stata applicata. d) In sostanza le adduzioni del ricorrente circa il contenuto delle sentenze italiane si risolvono nelle censure d'arbitrio e di svista manifesta. Egli rimprovera infatti alla Corte d'Appello di Milano di aver mal letto i documenti bancari attestanti i versamenti di Niccolini a Gatti, confondendo l'ordinante con il beneficiario. L'esame di codeste censure implica però un riesame del merito, che va oltre il controllo della conciliabilità della norma giuridica applicata con l'ordinamento svizzero. Ora, un simile riesame, come ha giustamente rilevato la Corte cantonale, sarebbe contrario alla Convenzione (art. 4 cpv. 2). e) In dottrina è invero sostenuto che la riserva dell'ordine pubblico consente di far eccezione al principio dell'insindacabilità del merito nei casi in cui la sentenza straniera appare ottenuta con manovre fraudolente di chi se ne prevale (sentenza in frode della legge o cosiddetto "erschlichenes Urteil"). Taluni trattati sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze riservano espressamente tale possibilità: così il trattato francoinglese del 1934 (art. 3 I c) e il trattato anglo-belga (cfr. JELLINEK, *op.cit.* p. 195 ss). Il problema che è connesso con quello dell'abuso della forza di cosa giudicata (su tale tema per il diritto tedesco, cfr. GUSTAV BOEHMER, *Grundlagen der bürgerlichen Rechtsordnung*, 2, p. 123 ss e la sentenza 21 giugno 1951 del Bundesgerichtshof in *Jur. Wochenschrift* 4 (1951) p. 759; sul problema specifico in sede di delibazione per il diritto italiano, cfr. S. SATTA, *Com. al Codice di procedura civile*, IV, p. 141/42), può tuttavia rimanere aperto. Infatti il ricorrente non dimostra che le sentenze italiane siano state ottenute dall'intimato con manovre fraudolente; secondo la sua tesi, esse sarebbero il BGE 98 Ia 527 S. 535 frutto di un'errata valutazione delle prove o di un'errata applicazione del diritto da parte della Corte d'Appello di Milano.

E. 4

A torto il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver violato la Convenzione (art. 1, cpv. 1, n. 2 in fine) per aver negato sussistere contraddizione tra le sentenze italiane, di cui è chiesta l'esecuzione, e la sentenza 31 luglio 1959 del Pretore di Mendrisio, resa nella causa esecutiva opponente Bölsterli a Transmatter SA L'eccezione della contraddittorietà delle sentenze costituisce un caso particolare della riserva dell'ordine pubblico. Ciò risulta espressamente dal testo della Convenzione italo-svizzera, come indica l'impiego del termine "in particolare", ed è d'altronde ammesso dalla giurisprudenza relativa a quei trattati che, come la Convenzione franco-svizzera del 15 giugno 1869, non menzionano espressamente siffatta eccezione al riconoscimento della sentenza straniera (RU 46 I 464/65). L'ordine pubblico esige infatti, da un canto, che tra le stesse parti non sussistano, nella stessa contestazione, due decisioni contraddittorie; esso richiede inoltre, d'altro canto, che non siano frapposti ostacoli all'esecuzione di una sentenza resa da un tribunale svizzero (RU 46 I 464). Nel caso concreto una simile inconciliabilità non sussiste. Anche se si volesse prescindere dal fatto che la sentenza del Pretore di Mendrisio non è stata resa fra le medesime parti - ancorché concerna i medesimi fatti - quel giudizio è intervenuto in una procedura sommaria per il rigetto dell'opposizione. Simili giudizi hanno un mero carattere

esecutivo, e decidono unicamente se una determinata esecuzione possa o meno essere proseguita. Essi non acquistano forza di cosa giudicata in punto all'esistenza del credito posto in esecuzione (JÄGER ad art. 80 LEF , n. 7; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, I, p. 137). Rese in un procedimento ordinario, le sentenze italiane di cui è chiesta l'esecuzione non contraddicono la cennata sentenza del Pretore di Mendrisio più di quanto la contraddirebbe un giudizio di merito reso in Svizzera, né, d'altro canto, ne pregiudicano gli effetti, limitati al procedimento esecutivo promosso da Bölsterli contro la Transmatter SA. Si deve così concludere con la Corte cantonale che nessuna delle eccezioni previste dalla Convenzione si oppone al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze italiane. BGE 98 Ia 527 S. 536

E. 5

Da ciò consegue però soltanto che le sentenze italiane sono parificate a giudizi esecutivi resi in Svizzera. Non consegue però ancora che, sulla scorta di tali sentenze, debba senz'altro esser concesso il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal debitore. Questi conserva infatti la facoltà di invocare le eccezioni che, giusta l' art. 81 cpv. 1 LEF , gli competono anche nei confronti di una sentenza resa in Svizzera. La Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente, avendo fatto capo in Italia - senza successo - all'azione di revocazione prevista dall' art. 395 n.i 1 e 2 del Codice di procedura civile italiano, si sarebbe preclusa la possibilità di invocare quegli stessi documenti davanti al giudice svizzero del rigetto. Quest'opinione è manifestamente infondata, per un duplice motivo. Innanzitutto nulla permette di concludere ad una rinuncia del ricorrente a prevalersi, non che in Italia, anche in Svizzera dei documenti sottoscritti dall'intimato. Al contrario, il testo del brevetto n. 1202 del 13 giugno 1966, sottoscritto dal Gatti, autorizzava espressamente Niccolini (oltre la Transmatter SA, Martelli e Valsangiacomo) ad avvalersi di quella dichiarazione "davanti a qualsiasi autorità, civile o penale, italiana o estera, par farsi svincolare legalmente dalle sue pretese nei loro confronti". Manifestamente contraria al tenore esplicito di quel documento, la rinuncia attribuita dalla Camera di esecuzione e fallimenti al ricorrente è insostenibile, e pertanto arbitraria. A parte ciò, la circostanza per cui la Corte di Appello di Milano, con giudizio del 20 giugno 1967, abbia ritenuto che i documenti invocati da Niccolini fossero insufficienti o impropri ai sensi dell'art. 395 CPC per la revocazione della sentenza di condanna del 22 giugno 1965 (judicium rescindens) e quindi per aprire la via ad un nuovo giudizio di merito (judicium rescissorium), è assolutamente indifferente per il quesito a sapere se quegli stessi documenti siano o meno rilevanti ai fini del rigetto o del rifiuto del rigetto dell'opposizione interposta dal ricorrente al precetto esecutivo fattogli notificare dall'intimato, quesito che dev'essere giudicato esclusivamente alla luce del diritto svizzero. Ne consegue che, rifiutandosi di esaminare, con siffatta motivazione, le eccezioni liberatorie dedotte dal ricorrente dai documenti sottoscritti da Gatti, la Camera di esecuzione e fallimenti è caduta nell'arbitrio e nel diniego di giustizia. Resa in BGE 98 Ia 527 S. 537 violazione dell'art. 4 CF, l'impugnata sentenza dev'essere annullata.

E. 6

Allorquando annulla una decisione cantonale resa in applicazione degli art. 80 e 81 LEF , il Tribunale federale fa eccezione al principio della natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico, quando la situazione giuridica è chiara, soltanto se statuisce con libero esame, come in materia di applicazione dell'art. 61 CF, di concordati intercantonali o di trattati internazionali. In questi casi, il Tribunale federale accorda o rifiuta direttamente il rigetto dell'opposizione. Invece, quando l'annullamento della sentenza cantonale è pronunciato per

violazione dell'art. 4 CF, la causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio (RU 72 I 96, che ha revocato la precedente giurisprudenza di RU 57 I 266). Giusta l' art. 81 cpv. 1 LEF il rigetto definitivo dev'essere concesso, quando il credito è fondato su di una sentenza esecutiva, ove l'opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine di pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto. Spetterà pertanto all'autorità cantonale di ripronunciarsi sulle eccezioni liberatorie proposte dal qui ricorrente, e di dire se i documenti, di cui egli si avvale, fanno o meno ostacolo al rigetto definitivo. Dispositiv Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione annullata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.